

Addi, 12 luglio 2024 in Bologna

TRA

La **LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**

L' **A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane**

E

La **C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro**

La **C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori**

La **U.I.L., Unione Italiana del Lavoro**

Il **Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative**

È STATO STIPULATO

il presente accordo di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 2013, così come modificato dagli accordi del 29 ottobre 2015, 24 settembre 2019 e 7 novembre 2022**, valido per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.

p. **LEGACOOP**



p. **A.G.C.I.**



p. **C.G.I.L.**



p. **C.I.S.L.**



p. **U.I.L.**



p. **Coordinamento dei Dirigenti**



Marino Fotulini

Le Parti con il seguente accordo di rinnovo contrattuale confermano l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo sia come elemento di valorizzazione e di tutela del rapporto di lavoro dirigenziale nell'impresa cooperativa sia come strumento di salvaguardia e sviluppo delle imprese. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del C.C.N.L. 22 luglio 2008, così come integrate dal rinnovo del 30 settembre 2013, dall'accordo del 29 ottobre 2015, dall'accordo del 24 settembre 2019 e dall'accordo del 7 novembre 2022, che si intendono integralmente confermate.

MODIFICHE ALL' ART. 6

Art. 6

Elementi della retribuzione globale

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il testo dell'articolo 06 è così modificato:

"Art. 6

Elementi della retribuzione globale

Gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione globale del dirigente sono:

- a. retribuzione base conglobata lorda mensile di € 3.690,00 (tremilaseicentonovanta);
- b. indennità dirigenziale mensile minima di € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi) che potrà essere incrementata dagli organi sociali competenti sulla base di un insieme di criteri connessi al ruolo, quali:
 - livello di responsabilità
 - competenza tecnica
 - complessità della funzione
 - complessità della struttura di impresa e/o organizzativa
 - livello di autonomia decisionale.
- c. aumenti periodici di anzianità come da art. 8 per i soli dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22 luglio 2008;
- d. eventuali scatti consolidati ai dirigenti in forza al 30.6.1987.

La retribuzione base conglobata lorda mensile è fissata come segue:

Biennio 2008-2009

- a decorrere dal 1° luglio 2008 in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 in euro 4.090,00 (quattromilanovanta)

Biennio 2010-2011

- a decorrere dal 1° gennaio 2010 in euro 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2011 in euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta)

Triennio 2024-2026

- a decorrere dal 1° agosto 2024 in euro 4.490,00 (quattromilaquattocentonovanta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2025 in euro 4.790,00 (quattromilasettecentonovanta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2026 in euro 4.990,00 (quattromilanovecentonovanta)

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite attribuiti nelle aziende, successivamente al 01 gennaio 2015 possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, gli importi erogati nel triennio 2024-2026 di cui al comma precedente.

Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente dagli organi sociali della cooperativa potranno essere concordate quote di retribuzione variabile, da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

Le parti si impegnano a verificare annualmente (entro la fine di ogni anno) l'applicazione di questo istituto con l'intento di favorirne la sua evoluzione ed estensione.

Le quote di retribuzione variabile non saranno computate ai fini del calcolo del T.F.R. e non incideranno su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.

Una Tantum

Ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 ed ancora in forza alla firma del contratto verrà corrisposto un importo forfetario 'una tantum' di euro 2.000,00 (duemila) lordi.

Tale importo, sarà corrisposto in due tranches:

- Euro 1.000,00 (mille) da erogarsi con la mensilità di settembre 2024;
- Euro 1.000,00 (mille) da erogarsi con la mensilità di luglio 2025.

Tale importo è da considerarsi a copertura dei periodi pregressi intercorrenti dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2023.

Gli importi una tantum non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché sono stati quantificati considerando in essi tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale."

MODIFICHE ALL' ART. 20 Art. 20 Preavviso di licenziamento o di dimissioni

Inserire dopo il 1° comma il seguente comma:

"A decorrere dal 1 settembre 2024 i termini di preavviso saranno i seguenti:

- a) mesi 7 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di durata fino a 4 anni compiuti;
- b) ulteriori quindici giorni di calendario per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di altri 5 mesi di preavviso."

MODIFICHE ALL' ART. 21 Art. 21 Licenziamento del dirigente

L'art. 21 del CCNL 22 luglio 2008, confermato dal CCNL 30 settembre 2013, rimane vigente fino alla data di stipula del presente accordo .

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, l'art. 21 sarà sostituito dal seguente articolo:

"Art. 21 Licenziamento del dirigente

Il licenziamento del dirigente può essere sindacato sotto il profilo della giustificatezza secondo le procedure in materia di conciliazione (art. 23) e di arbitrato irrituale (art. 24) previste dal presente contratto.

Il licenziamento del dirigente dovrà essere intimato per iscritto con contestuale indicazione specifica dei motivi.

A conclusione delle procedure di cui al primo comma, in caso di licenziamento non giustificato al dirigente verrà corrisposta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente contratto, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti ed escludendo le quote di retribuzione variabile ai fine del computo della retribuzione:

- a) da 3 a 6 mensilità di retribuzione se il dirigente ha un'anzianità di durata fino a 3 anni;
- b) da 6 a 11 mensilità di retribuzione se il dirigente ha un'anzianità di durata maggiore di 3 anni e fino a 7 anni;
- c) da 11 a 14 mensilità di retribuzione se il dirigente ha un'anzianità di durata maggiore di 7 anni e fino a 11 anni;
- d) da 14 a 20 mensilità di retribuzione se il dirigente ha un'anzianità di durata maggiore di 11 anni e fino a 15 anni;
- e) da 20 a 24 mensilità di retribuzione se il dirigente ha un'anzianità di durata maggiore di 15 anni.

L'indennità supplementare non va computata agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli altri istituti contrattuali e di legge.

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

Il presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applica al dirigente in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia o della pensione anticipata o della pensione di anzianità secondo le vigenti normative in materia.

Ai fini del presente articolo, per anzianità si intende l'anzianità di servizio nella cooperativa ove il dirigente esercita le sue funzioni.

MODIFICHE ALL'ART. 31

Art. 31

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI DIRIGENTI PENSIONATI

Nel secondo comma sostituire le parole "e anzianità" con il seguente testo:

".....anzianità e anticipata nonché coloro cui viene erogata la prestazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92".

MODIFICHE ALL'ART. 34 DISPOSIZIONI GENERALI

Sostituire il secondo comma con il seguente comma:

"Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto ha validità dal **1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026.**"

MODIFICHE ALL'ALLEGATO C Istituzione quote contratto e servizi contrattuali

Le imprese cooperative forniranno ai dirigenti copia del contratto.

Al dirigente sarà trattenuta, **con la retribuzione di settembre 2024**, la somma di **€150,00 (centocinquanta)** quale quota una tantum per contratto e servizi contrattuali, salvo manifesta volontà in contrario.

I versamenti nominativi effettuati al c/c indicato da CGIL-CISL-UIL danno diritto per il dirigente all'assistenza sindacale riguardo al presente contratto.

Nota a verbale

Le parti convengono, in sede di stesura definitiva del CCNL Dirigenti delle Imprese Cooperative, di aggiornarne il testo inserendo le parti che nel tempo, di volta in volta, sono state convenute con specifiche intese, ivi compresi gli accordi intervenuti in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Previdenza Complementare.

Tale stesura dovrà trovare compimento entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Seconda nota a verbale

Le parti si impegnano, qualora ve ne sia la necessità, a riprendere il confronto in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa per garantire la continuità del servizio e, laddove possibile, il miglioramento delle prestazioni.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose grid. The signatures are stylized and vary in complexity. Some are in blue ink, while others are in black. The names are not clearly legible but appear to be initials or short names.